

SETTORE AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE

Capitolato speciale d'appalto per la fornitura di prodotti per l'igiene, prodotti detergenti ed articoli ad uso cucina per gli Uffici, le Scuole e i Nidi d'Infanzia dell'Unione delle Terre d'Argine

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di prodotti per l'igiene, prodotti detergenti ed articoli ad uso cucina per gli Uffici, le Scuole e i Nidi d'Infanzia dell'Unione delle Terre d'Argine.

L'elenco dettagliato degli articoli predetti è previsto nel Computo metrico che si allega al presente Capitolato.

Tale fornitura è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM n. 51 del 29/01/2021 e s.mi. del DM n. 24 del 29/09/2021.

Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>.

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 03069890360;
- Responsabile unico di progetto: dott.ssa Simona Bottazzi – Responsabile del Servizio Acquisti in comune dell'Unione delle Terre d'Argine Tel. 059/649030;
- punto istruttore della procedura è la dott.ssa Greta Bei che è possibile contattare al numero telefonico 059/649052, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale acquisticomune@terredargine.it ;
- Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscriverà il contratto con l'Amministrazione.

I CPV di riferimento degli articoli oggetto dell'appalto sono presenti all'Allegato 13 al Capitolato d'oneri "prodotti" per l'ammissione degli operatori economici delle categorie merceologiche di seguito indicate, del settore merceologico "prodotti monouso, per pulizie e per la raccolta rifiuti" di seguito indicati:

Categoria 1: prodotti monouso:

- CPV 39220000-0 – Avvolgenti per alimenti
- CPV 39222110-8 – Bicchieri monouso
- CPV 18424300-0 – Guanti monouso
- CPV 33772000-2 – Tovaglie, tovagliette, tovaglioli, sottopiatti
- CPV 39222110-8 – Vaschette per alimenti
- CPV 39222110-8 – Piatti monouso

Categoria 2: prodotti e attrezzature per le pulizie

- CPV 33760000-5 - Carta in rotoli, Carta asciugamani, Carta igienica e lenzuolini sanitari
- CPV 24455000-8 - Detergenti - Disinfettanti e Sanificanti
- CPV 33762000-9 - Fazzoletti di carta

Art. 2 – Termine di consegna

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata in un'unica soluzione entro il termine massimo di consegna di 5 (cinque) giorni lavorativi.

Art. 3 – Importo dell'appalto

L'importo della fornitura oggetto dell'appalto è stimato in Euro 19.496,00 (IVA esclusa), riferito al fabbisogno, dei servizi e delle Scuole e Nidi d'Infanzia dell'Unione e dei Comuni ad essa aderenti.

Il corrispettivo è determinato a corpo sulla base dei prezzi unitari contenuti nell'allegato Computo Metrico ed è comprensivo delle spese di trasporto/consegna.

L'Amministrazione si riserva l'opzione di richiedere ulteriori forniture di articoli ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. a) di materiale igienico, detergenti e/o articoli ad uso cucina per far fronte alle richieste delle scuole che dovessero emergere nel corso dell'anno scolastico e/o per sopravvenute esigenze degli uffici non preventivabili, stimate per Euro 7.000,00, entro il 30/06/2025.

Tale importo costituisce una stima e le forniture effettuate con l'esercizio dell'opzione s'intenderanno a misura.

Si precisa che per gli articoli presenti nel Computo Metrico, i prezzi da applicarsi e lo sconto offerto in sede di trattativa diretta resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, e che potranno, altresì, essere richiesti articoli non previsti nel Computo Metrico.

Per tali articoli, l'Unione Terre d'Argine richiederà un preventivo ad hoc alla ditta incaricata.

In considerazione dell'oggetto dell'appalto non sono previsti costi della manodopera e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 4 - Norme regolatrici del contratto

Il Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente Capitolato, norme tra cui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento dei Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- il Codice civile.

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge, nonché all' Allegato n. 13 al Capitolato d'onori "prodotti monouso, per pulizie e per la raccolta rifiuti" per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici delle categorie merceologiche "prodotti monouso" e "prodotti e attrezzature per le pulizie".

Art. 5 - Obblighi dell'Appaltatore

Il Fornitore è tenuto ad indicare alternative possibili di acquisto di una data tipologia di prodotto, specificandone i prezzi e indicandone il più vantaggioso.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il Presente Capitolato Speciale di Appalto;
- il Computo Metrico.

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, ad eccezione del capitolato speciale, a condizione che siano conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e controfirmati dall'appaltatore.

Art. 7 - Caratteristiche dell'appalto

L'oggetto del presente appalto è la fornitura di prodotti per l'igiene, prodotti detergenti ed articoli ad uso cucina per gli Uffici, le Scuole e i Nidi d'Infanzia dell'Unione delle Terre d'Argine.

Il confezionamento di ogni singolo articolo dovrà essere uguale o il più simile possibile a quello indicato nell'Allegato Computo Metrico e rispondente alle schede tecniche e alla certificazione CE da inviare contestualmente all'invio dell'offerta

La consegna dovrà essere eseguita in un'unica soluzione dalla ditta aggiudicataria della fornitura, senza ulteriore aggravio di costi, presso il magazzino comunale di via Bellodi 4 - 41012 Carpi (MO) contattando

con un preavviso di almeno 4 ore lavorative, il referente incaricato dell'Unione delle Terre d'Argine che verrà comunicato al Fornitore.

All'atto di consegna il personale dell'Ente controllerà i quantitativi, la qualità e lo stato di conservazione della merce; gli articoli difformi saranno respinti anche se la difformità dovesse emergere successivamente alla presa in carico della merce.

Non verranno accettati articoli diversi da quelli ordinati, ma solo materiale corrispondente all'ordine effettuato dalla presente Amministrazione.

L'Ente si riserva la facoltà di rifiutare articoli proposti in confezioni o quantità diverse da quanto concordato.

In caso di reclami e/o difformità degli articoli, la merce dovrà essere prontamente sostituita con materiale corrispondente all'ordine, senza alcun onere aggiuntivo per l'Unione Terre d'Argine, entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari.

Art. 8 – Standard minimi di qualità

Tutti i prodotti forniti dovranno essere conformi alle vigenti norme di legge e di sicurezza, sia per quanto riguarda la qualità sia per le caratteristiche tecniche.

Al fine di effettuare una migliore e più approfondita indagine di mercato l'Ente si riserva la facoltà di richiedere una campionatura e le schede tecniche dei prodotti proposti, per valutare l'opportunità o meno di ogni articolo.

Gli articoli dovranno essere di ottima qualità, esenti da ogni vizio, corrispondere a quanto specificato nell'ordine e gli articoli soggetti a scadenza dovranno essere fruibili per minimo 12 mesi.

Eventuali caratteristiche differenti rispetto a quelle concordate potranno esser richieste dalla Stazione Appaltante, concordandole con il fornitore, che presenterà il preventivo per gli articoli diversi da quanto concordato in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 9 – Consegna. Classificazione, etichettatura, imballaggi e schede dati di sicurezza degli articoli

Unitamente al materiale igienico dovrà essere consegnato il Documento di trasporto e trasmesso al Servizio Acquisti in Comune.

La sottoscrizione del documento di trasporto all'atto della consegna, da parte del magazziniere o da chi per lui riceve la merce, non equivale ad accettazione incondizionata della merce, poiché saranno in seguito effettuati i dovuti controlli sulle quantità e sulla conformità degli articoli consegnati.

Qualora la fornitura non fosse conforme a quanto richiesto, il Responsabile del Progetto si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione dei prodotti o eventuale integrazione/ripetizione della fornitura.

L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna.

I prodotti dovranno essere consegnati, nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento. Gli imballi dei prodotti consegnati devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni medesimi, tali da garantire la corretta conservazione anche durante le varie fasi del trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo presso le varie sedi. Ogni confezione e imballo deve presentare all'esterno un'etichetta chiaramente e facilmente leggibile riportante:

- esatta denominazione e descrizione del prodotto;
- nome ed indirizzo del fornitore;
- eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione della fornitura oggetto del contratto;
- conformità alle normative vigenti.

Il materiale non conforme dovrà essere ritirato e sostituito nel termine di n. 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta da parte del Responsabile del Progetto.

Art. 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 11 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Responsabile del Progetto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile del Progetto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Responsabile del Progetto.

Art. 12 - Sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione

Il Responsabile del Progetto ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Responsabile del Progetto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Responsabile del Progetto redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il Responsabile di Progetto indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

Art. 13 - Proroghe e differimenti

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le attività nei termini contrattuali o comunque nel rispetto delle scadenze di cui al precedente art. 2, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza dei termini contrattuali.

La richiesta può essere presentata oltre il termine sopra indicati, purché prima della scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al Responsabile del Progetto che potrà concedere o negare la proroga con provvedimento scritto del RUP entro 1 (uno) giorno dal ricevimento della richiesta.

Art. 14 - Verifica di regolarità dell'esecuzione

L'Amministrazione si riserva di controllare la corretta esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto durante tutto il corso della durata contrattuale, al fine di appurare che l'oggetto del contratto in termini di caratteristiche tecniche e di specifiche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Le verifiche saranno effettuate dal Responsabile del Procedimento o da uno o più referenti operativi territoriali incaricati delle attività di supporto all'esecuzione del contratto.

Ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, entro 30 giorni dall'ultimazione dell'appalto il Responsabile del Procedimento in qualità anche di DEC, emette il certificato di regolare esecuzione.

Art. 15 - Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la Stazione Appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice le seguenti penali:

a) penale per ritardo: la Stazione Appaltante procede ad applicare una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardato adempimento, in particolare:

- penale del 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna di cui all'art 2 del presente capitolato;
- penale dello 0,2 per mille per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del materiale non conforme, secondo quanto previsto all'art. 8.

Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

b) penale per inadempimento: La penale per l'inadempimento e per non conformità all'ordinativo (quali difformità di materiali, difetti etc.) è quantificata dalla Stazione Appaltante in una misura variabile tra il 2 e il 5% dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, la Stazione Appaltante tiene conto della gravità all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento delle condizioni di cui agli artt. 6,7 e 8 del presente Capitolato.

Le penali per l'inadempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di regolare esecuzione.

In ogni caso, le penali di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, complessivamente considerate, non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.

L'applicazione delle penali da parte del RUP sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempimento, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente.

L'applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali.

È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al successivo articolo 16.

Art. 16 - Risoluzione

La Stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite.

Ogni inadempimento agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Responsabile del Progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni

sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 17 - Cessione del contratto e cessione di crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione aggiudicatrice, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all' amministrazione debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

L'amministrazione aggiudicatrice, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori con questo stipulato.

Art. 18 - Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 19 - Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023.

Art. 20 – Pagamento delle fatture

La fatturazione sarà autorizzata dal RUP previa verifica di regolare fornitura.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: **UFA4B7**, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento o dell'autorizzazione del RUP, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento/autorizzazione.

Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro trenta (30) giorni dall'ultimazione del contratto.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'Amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dall'aggiudicatario in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 21 - Obblighi di tracciabilità

Il fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire all'Unione delle Terre d'Argine ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

Art. 22 - Revisione prezzi del servizio

La revisione dei prezzi è regolata dal Codice degli Appalti al quale si rinvia, nel caso di esercizio dell'opzione di cui all'art 120 comma 1 lett. A) del D.lg.s 36/2023.

Art. 23 - Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Modena.

Art. 24 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta unionale n. 3 del 22/01/2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito dell'ente in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 25 - Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici; nonché all'Allegato 13 del

Capitolato Tecnico per l'ammissione degli operatori economici alle categorie merceologiche n. 1 e 2 del settore merceologico "Prodotti monouso, per pulizie e per la raccolta rifiuti" del bando MePA relativo ai "Beni".

Art. 26 - Trattamento dei dati personali

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il presidente p.-t. dell'Unione delle Terre d'Argine ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: indirizzo PEC *terredargine@postecert.it* tel. +39 059/649111, indirizzo e-mail *presidente@terreargine.it*;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la dott.ssa Maria Cristina Cicogni (rintracciabile alla mail: *privacy.cast@sys-datgroup.com*);
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b), tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Unione delle Terre d'Argine implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.